

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ
I. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA FACOLTÀ.
ORGANI DELLA FACOLTÀ.

Il Preside, il Consiglio di Facoltà, i Consigli di Corso di studio, la Commissione paritetica per la valutazione della didattica sono gli organi di governo della Facoltà e operano nel rispetto della legislazione vigente e del presente Regolamento.

II. IL PRESIDE.

Art.1 - Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, il Preside è eletto, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dal Consiglio di Facoltà nella sua composizione più ampia; a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle successive. E' no minato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici.

Per l'elezione del Preside il Consiglio di Facoltà è convocato e presieduto dal decano dei professori ordinari. Il Preside rappresenta la Facoltà ed è membro di diritto del Senato Accademico.

Il Preside della Facoltà convoca e presiede il Consiglio, cura l'attuazione delle delibere, sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza; predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio il piano di utilizzo dei fondi assegnati alla Facoltà e, sulla base delle relazioni dei Consigli di Classe, la relazione annuale sulle attività didattiche; esercita ogni altra attribuzione demandatagli dalle vigenti disposizioni di legge che non siano in contrasto con quanto espressamente stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Preside può designare tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno un preside vicario che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il preside vicario è nominato dal Rettore.

Con la scadenza del mandato del Preside, perdono efficacia anche gli incarichi e le designazioni dallo stesso effettuati.

III. IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ.

ART.1 - Composizione.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto dell'Università, il Consiglio di Facoltà è composto:

- da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori della Facoltà;
- da due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo;
- da almeno due rappresentanti degli studenti per ogni anno di corso o per ogni corso di laurea, e comunque in misura non inferiore al 15% delle altre componenti, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

Su invito del Preside e senza diritto di voto, possono partecipare alle adunanze del Consiglio, limitatamente a singole questioni che li riguardino, i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua straniera, i professori a contratto, i professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nella Facoltà che non siano componenti del Consiglio; e, limitatamente a singoli punti all'ordine del giorno, i responsabili delle strutture scientifiche, didattiche, tecniche e amministrative dell'Ateneo e persone esterne il cui parere venga ritenuto di interesse in vista di determinate deliberazioni.

L'invito di soggetti che non siano componenti del Consiglio è menzionato nell'ordine del giorno inviato insieme alla convocazione.

Il Consiglio di Facoltà può delegare ai Consigli di Classe la competenza su alcune materie. Il Consiglio di Facoltà delega ai Consigli di Classe la competenza :

- sull'articolazione degli insegnamenti;
- sulla proposta di idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero.

Il Consiglio di Facoltà ha funzioni propositive nei confronti del Senato Accademico.

ART.3 - Convocazione.

Il Preside convoca il Consiglio e lo preside. Il Consiglio di Facoltà si riunisce in seduta ordinaria secondo il calendario stabilito con cadenza annuale. Il Consiglio di Facoltà può altresì essere convocato in via straordinaria, qualora sussistano particolari ragioni di necessità o di urgenza, oppure quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata mediante lettera, recante l'ordine del giorno ed inviata al personale strutturato presso il proprio recapito in Facoltà e agli altri membri del Consiglio presso il domicilio eletto, con almeno con 5 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Nei 2 giorni antecedenti, presso la Segreteria di Presidenza, restano a disposizione dei membri del Consiglio i documenti e le note informative riguardanti i punti all'ordine del giorno o i titoli degli istanti, quando si tratti di contratti e/o supplenze di insegnamento.

Per i membri del Consiglio che ne facciano esplicita richiesta, la lettera di convocazione può essere sostituita da un documento informatico, da recapitarsi entro il termine previsto all'indirizzo di posta elettronica da essi segnalato. In ogni caso, l'originale della lettera di convocazione va conservato presso la Segreteria di Presidenza.

Qualora per ragioni eccezionali di urgenza non sia possibile rispettare il termine indicato, si fa luogo alla convocazione per via telefonica presso l'indirizzo privato dei membri del Consiglio, o presso altro indirizzo da essi preventivamente indicato, con almeno 48 ore di anticipo. Entro quest'ultimo termine, per motivi di urgenza, è possibile comunicare l'integrazione dell'ordine del giorno già inviato.

Copia della convocazione è affissa all'Albo di Facoltà per rimanervi esposta fino all'avvenuto svolgimento della riunione.

ART.4 - Ordine del giorno.

L'ordine del giorno è stilato dal Preside. Ogni membro del Consiglio può proporre al Preside di inserire una questione all'ordine del giorno, a mezzo di richiesta scritta presentata alla Segreteria di Presidenza entro il termine previsto per la convocazione della riunione del Consiglio. In ogni caso, non possono essere inserite all'ordine del giorno tra le varie ed eventuali materie che riguardino le competenze del Consiglio di Facoltà, di cui all'articolo 23 dello Statuto e all'art. 3 del Regolamento Didattico di Ateneo. Come previsto dal presente Regolamento, è possibile invece procedere, per motivi di urgenza, a un'integrazione dell'ordine del giorno già inviato, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data della riunione.

Sui punti all'ordine del giorno di particolare importanza viene fornita ai membri del Consiglio, contemporaneamente alla convocazione, una breve relazione scritta che illustri lo stato della questione.

L'ordine del giorno può essere invertito, previa deliberazione del Consiglio, ove lo suggeriscano motivi di opportunità o di procedura. La richiesta può essere fatta anche da un solo membro del Consiglio.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su materie che non siano state poste all'ordine del giorno, salvo che venga diversamente deciso a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Per rinviare ad una seduta successiva la discussione di una questione inserita all'ordine del giorno, occorre la maggioranza assoluta dei presenti.

ART.5 - Numero legale.

Per la validità delle riunioni degli organi collegiali è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto, salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto (ai sensi dell'art.18 del Regolamento Generale). Nel computo per determinare tale maggioranza non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato la loro assenza.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, i professori fuori ruolo, i ricercatori non confermati e le rappresentanze concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.

Chi si assenta dall'adunanza, così come chi interviene a seduta già iniziata, è tenuto a comunicarlo al segretario affinché ne prenda nota. In qualsiasi momento della seduta, ciascun componente ha il diritto di verificare la perdurante regolarità dell'adunanza.

Se il Consiglio non è in numero legale, il Preside può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno oppure scioglierla e rinviarla ad altra data.

ART.6 -Discussione e delibere .

Le riunioni del Consiglio di Facoltà sono presiedute dal Preside o, in sua assenza, dal più anziano per nomina tra i professori ordinari presenti. Il Preside dirige i lavori del Consiglio, illustra i punti all'ordine del giorno, modera la discussione, propone l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato, impone l'osservanza del presente Regolamento.

Chiunque intenda intervenire su qualche punto all'ordine del giorno avrà a sua disposizione un tempo massimo di 5 minuti e potrà intervenire ulteriormente, per eventuale replica dovuta, solo per altri 2 minuti.

Le delibere del Consiglio sono prese sulla base di mozioni presentate da uno o più membri. E' diritto di ogni membro del Consiglio presentare interrogazioni e mozioni. All'interrogazione risponde il Preside. L'interrogante ha diritto di replica. Il presentatore della mozione ha il diritto di illustrarla, prima che si apra la discussione. Al termine della discussione la mozione viene messa in votazione. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato. Richiami riguardanti l'ordine del giorno, il Regolamento o la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle altre questioni.

Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte alla discussione e al voto su questioni che lo riguardino in quanto persona o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado. Tuttavia l'interessato può chiedere di essere preventivamente ascoltato per fornire informazioni o chiarimenti.

Su alcune materie il Consiglio delibera in composizione ristretta. In particolare delibera in composizione limitata alla categoria corrispondente e a quelle superiori per quanto riguarda: la destinazione e la richiesta di messa a concorso di posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore; le chiamate dei professori vincitori di concorso e tutte le altre questioni attinenti alle singole persone, come previsto dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 23 dello Statuto. Delibera in composizione limitata alla categoria degli aventi titolo sulle proposte di copertura degli insegnamenti vacanti, come previsto alla lettera f) dell'art. suddetto.

Salvo espresse precisazioni in senso contrario dettate in sede di deliberazione, le delibere del Consiglio di Facoltà sono immediatamente esecutive e la loro esecutività non è subordinata all'approvazione del verbale.

ART.7 - Votazioni.

Le decisioni, ivi comprese quelle relative alla chiamata e al trasferimento dei professori e dei ricercatori, sono assunte con voto palese, peralzata di mano. Si fa tuttavia luogo a scrutinio segreto per l'elezione del Preside. Nelle altre delibere concernenti persone, è facoltà dei membri del collegio chiedere la votazione a scrutinio segreto.

Le delibere sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia disposto diversamente. In caso di parità prevale il voto del Preside.

Per le delibere che non siano state adottate all'unanimità, il verbale indica il numero complessivo degli astenuti e dei voti contrari. Ciascun membro può tuttavia chiedere che il verbale faccia specifica menzione della sua astensione o del suo voto.

Ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, secondo le norme previste dal Regolamento Generale d'Ateneo, le modifiche del Regolamento di Facoltà debbono essere approvate a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART.8 - Mutuazioni, contratti e supplenze di insegnamento.

Gli insegnamenti possono essere monodisciplinari o costituiti da due o più discipline, da due o più moduli; possono prevedere l'articolazione in moduli di diversa durata e l'attribuzione dei crediti formativi corrispondenti; il titolare della disciplina o del modulo ne ha la responsabilità didattica e partecipa agli esami di profitto degli studenti.

Qualora ricorrano condizioni di sovraffollamento che, in relazione alla tipologia del corso o all'indisponibilità di strutture idonee, non rendano ottimale la fruizione, il Consiglio di Facoltà può deliberare lo sdoppiamento dell'insegnamento e fissare le modalità di suddivisione degli studenti.

Uno o più insegnamenti o moduli di tali insegnamenti possono essere mutuati da un insegnamento dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini della Facoltà o di altra Facoltà, previo assenso della stessa, sentito il docente.

Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, relative ai Corsi di studio, la Facoltà può chiedere, nei limiti di un apposito stanziamento di bilancio, l'assegnazione di contratti di diritto privato con studiosi o esperti di comprovata qualificazione professionale o scientifica, non dipendenti di Università italiane, anche di cittadinanza straniera.

Ai sensi dell'art. 6 comma 11 dello Statuto, per gli insegnamenti ufficiali può ricorrere ai contratti suddetti, limitandone il ricorso solo ai casi di comprovato sovraccarico didattico e ai casi di assenza nell'Ateneo di personale docente del settore scientifico-disciplinare e prevedendo, comunque, un limite massimo di contratti per Corso di studio, non superiore al 20% del numero di professori di prima e seconda fascia in ruolo, superabile per i singoli Corsi di studio di nuova istituzione e nelle more dell'espletamento di concorsi.

Nella stessa seduta in cui bandisce un contratto o la vacanza di una supplenza, il Consiglio nomina fra i propri componenti, sulla base della competenza specifica, una Commissione di tre o cinque docenti, con l'incarico di presentare, alla riunione in cui si delibera per l'attribuzione, una relazione sui titoli degli istanti.

Ove nel Consiglio di Facoltà manchino professori del settore scientifico-disciplinare di afferenza o di settori affini alla disciplina del contratto o della supplenza da attribuire, il Preside formula la proposta al Consiglio sentiti tre professori di altre Facoltà che abbiano la competenza a valutare i titoli dell'aspirante.

I titoli degli istanti restano a disposizione dei membri del Consiglio presso la Segreteria di Presidenza. Il rinnovo dei contratti è subordinato alla valutazione dell'attività del professore da parte degli organi accademici competenti.

ART.9 - Attribuzione compiti didattici.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e dell'art. 26 del Regolamento Didattico d'Ateneo, su proposta dei Consigli di Classe, il Consiglio di Facoltà delibera l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori, in modo da ripartire equamente il carico didattico, fatti salvi i diritti dei professori e dei ricercatori previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Il piano di attribuzione dei compiti didattici deve essere distribuito ai membri del Consiglio unitamente alla convocazione. In sede di delibera i docenti sono chiamati a dichiarare la propria disponibilità a farsi carico dei compiti didattici richiesti dai Consigli dei Corsi di Studio attivati o, in caso di assenza, a comunicare in tempo utile alla Segreteria di Presidenza il parere negativo.

Qualora, in sede di discussione e di delibera o tramite comunicazione scritta, non siano stati espressi in merito pareri negativi o riserve, l'accettazione dei compiti didattici attribuiti dal Consiglio di Facoltà ha carattere vincolante per l'intero anno accademico.

I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza per lo svolgimento dell'attività didattica, di attività di orientamento e tutorato, garantendo un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico, secondo un calendario reso pubblico all'inizio dello stesso; hanno altresì il dovere di accettare, secondo i criteri fissati dal Regolamento Didattico di Facoltà e sulla base di un'equa

distribuzione del carico didattico, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica in qualità di relatori.

Per soddisfare particolari esigenze di carico didattico, il Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Classe, può attribuire allo stesso docente, con il suo consenso, più supplenze o affidamenti, ma nell'ambito di un orario di lavoro che ecceda la quota minima obbligatoria prevista. Nell'attribuzione dei compiti didattici, il Consiglio di Facoltà assicura che professori di ruolo e ricercatori, nell'ambito del proprio impegno orario, assolvano primariamente i loro compiti nell'ambito dei Corsi di Studio della Facoltà.

I docenti devono chiedere preventiva autorizzazione per svolgere attività didattica in altre Facoltà o strutture universitarie, al di fuori dei compiti assegnati dalla Facoltà di appartenenza.

ART.10 - Verbali.

Il verbale deve rispecchiare l'andamento della discussione e contenere le delibere del Consiglio, le eventuali dichiarazioni individuali scritte e da consegnare al segretario durante la seduta, gli atti da inserire su richiesta dei singoli componenti.

Provvede ed è responsabile della redazione del verbale il Segretario, il professore di ruolo più giovane per anzianità di nomina. In caso di pari anzianità, il più giovane di età. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le relative funzioni sono svolte, per la singola adunanza, dal più giovane dei professori di ruolo appartenente alla fascia dei professori ordinari o straordinari, presente all'adunanza. Nella redazione del verbale il Segretario è coadiuvato dal responsabile della Segreteria di Facoltà.

Ogni seduta del Consiglio ha inizio con l'esame del verbale della seduta precedente. Sul verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire il proprio pensiero. Il verbale, quando non vi siano osservazioni, si intende approvato senza votazione e, ove occorre, questa avrà luogo per alzata di mano. Se nessuno si oppone, il verbale può anche darsi per letto e approvato.

La bozza del verbale, trascritto dal Segretario e visionato dal Preside, resta a disposizione dei membri del Consiglio presso la Segreteria di Presidenza. I verbali delle adunanze degli organi collegiali sono pubblici. Copia del verbale approvato dal Consiglio è affissa all'Albo di Facoltà per rimanervi esposta fino alla riunione successiva.

IV. LA COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA

La Commissione è presieduta dal Preside o da un suo delegato, è composta da due rappresentanti dei docenti e da tre rappresentanti degli studenti, designati all'interno del Consiglio di Facoltà. Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il responsabile della Segreteria Studenti.

Per quanto concerne le funzioni e il funzionamento della Commissione Didattica Paritetica si rinvia al Regolamento Didattico di Facoltà, Sezione II, Art.1, p.51, e alle vigenti disposizioni di legge.

V. ORGANI DELLE CLASSI DI CORSO DI STUDIO.

ART.1 - Il Presidente del Consiglio di Classe.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Classe è eletto dal Consiglio, nella sua composizione più ampia, tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti, dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Per l'elezione del Presidente, il Consiglio è convocato dal Decano dei professori ordinari afferenti alla Classe.

Il Presidente del Consiglio di Classe

- convoca e presiede il Consiglio di Classe;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio;
- sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che si svolgono nei Corsi di studio afferenti alla Classe, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di

vigilanza.

ART.2 – Composizione del Consiglio di Classe.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, il Consiglio di Classe è composto:

- dai professori e dai ricercatori che svolgono attività didattica nell'ambito dei Corsi di studio afferenti alla Classe, compresi i titolari di contratti sostitutivi;
- da un rappresentante del personale dell'area tecnica o delle biblioteche eletto secondo norme contenute nel Regolamento Generale di Ateneo;
- da un rappresentante degli studenti per ogni anno di corso e, in ogni caso, da un numero di studenti pari almeno al 15%, approssimato per eccesso, del totale delle altre componenti.

I professori e i ricercatori che svolgono attività nell'ambito di Corsi di studio afferenti a classi diverse, optano per l'afferenza ad un solo Consiglio di Classe ai fini del numero legale, mantenendo

il diritto di partecipare e votare anche agli altri Consigli di Classe. I professori a contratto non sono computati ai fini del numero legale del Consiglio di Classe cui afferisce il Corso di studio in cui prestano attività didattica.

ART.3 – Competenze del Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Classe:

- stabilisce i contenuti minimi dei Corsi di studio e li ripartisce fra i singoli corsi di insegnamento, coordinandoli tra loro;
 - adotta nuove modalità didattiche, anche mediante l'utilizzazione di docenti per insegnamenti diversi da quelli di cui sono titolari, nei limiti previsti dalla legislazione vigente;
 - propone al Consiglio di Facoltà l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori in modo da ripartire equamente il carico didattico, fatti salvi i diritti dei professori e dei ricercatori previsti dalla legislazione vigente; può servirsi a tal fine anche della collaborazione dei Consigli di Area, in modo da coordinare eventuali compiti di professori e ricercatori presso altri Corsi di studio;
 - predispone e presenta al Consiglio di Facoltà il piano di copertura degli insegnamenti vacanti, nonché le richieste di professori a contratto;
 - propone al Consiglio di Facoltà il conferimento di supplenze per la copertura degli insegnamenti privi di titolare e necessari per il corretto funzionamento dei Corsi di studio; a tal fine può servirsi della collaborazione dei Consigli di Area;
 - presenta al Consiglio di Facoltà richieste in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riferimento al personale docente e ricercatore, nonché richieste per l'attivazione di insegnamenti previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo;
 - formula richieste di finanziamento per l'attività didattica, compresi i viaggi di istruzione e le escursioni;
 - predispone e presenta al Consiglio di Facoltà proposte di modifica allo Statuto, al Regolamento Generale d'Ateneo e al Regolamento Didattico, per quanto di competenza;
 - predispone per il Consiglio di Facoltà le relazioni sull'attività didattica, anche al fine di fornire elementi agli organi preposti all'attività valutativa;
 - formula al Consiglio di Facoltà e agli altri organi di governo proposte e pareri in merito a tutto quanto attiene ai Corsi di studio;
 - delibera in merito ai piani di studio, ai trasferimenti, ai passaggi, alla convalida di esami e su eventuali domande degli studenti attinenti il *curriculum* degli studi;
 - organizza l'attività di tutorato per gli studenti iscritti al corso;
 - esamina le proposte della Commissione paritetica;
 - formula proposte per l'istituzione di borse di studio;
 - elegge il Presidente del Consiglio di Classe;
 - delibera un proprio Regolamento secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.
- Il Consiglio di Classe esercita, inoltre, le competenze ad esso assegnate dal Regolamento Didattico

di Ateneo e delibera

- sull'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento e delle eventuali articolazioni in moduli, nonché delle altre attività formative;
- sull'attribuzione dei crediti formativi universitari;
- sulle eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- sulle modalità di svolgimento degli esami di profitto e della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- sull'eventuale numero minimo di esami da superare per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
- sulle modalità di iscrizione nella qualità di fuori corso;
- sull'ordinamento didattico del corso, comprensivo della precisazione dei *curricula* e dell'attribuzione dei crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai Decreti ministeriali per la classe;
- sui requisiti di ammissione ai Corsi di studio, qualificandoli in debiti formativi e progettando eventualmente l'istituzione da parte della Facoltà di attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al relativo recupero;
- sulle eventuali forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'ordinamento e ne stabilisce l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali, proponendone la non approvazione o la riduzione al Consiglio di Facoltà;
- sullo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall'ordinamento;
- sul coordinamento di eventuali attività didattiche svolte da più di un docente;
- sulla proposta, da sottoporre al Consiglio di Facoltà, di determinazione degli obiettivi formativi specifici del corso, dei percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari *curricula* proposti dall'ordinamento;
- sull'indizione ogni anno almeno di una riunione per la programmazione didattica e di una riunione per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, allo scopo di progettare eventuali progetti di recupero ed assistenza didattica;
- sulla determinazione delle modalità, proponendole all'approvazione del Consiglio di Facoltà, dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università.

Il Consiglio di Classe inoltre delibera:

- sulla cura della corrispondenza tra la durata legale e la durata reale del Corso di studio assicurando, attraverso adeguate attività tutoriali, la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando l'entità del lavoro di apprendimento a carico dello studente in relazione alle attività formative previste dall'ordinamento;
- sui *curricula* offerti agli studenti e sulle modalità di presentazione, ove necessario, dei *curricula* individuali; sugli eventuali obblighi di frequenza e sulle eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria, con eventuale supporto di forme didattiche a distanza;
- sulle modalità di frequenza per gli studenti disabili e per gli studenti lavoratori prevedendo, eventualmente, forme di supporto didattico integrativo;
- con la collaborazione dei Dipartimenti, sulla fruizione, da parte degli studenti, degli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'ordinamento;
- sull'equilibrata gestione dell'offerta didattica.
- sui piani di studio proposti dagli studenti entro le normative degli ordinamenti didattici;
- sulle pratiche degli studenti provenienti da altri Atenei, sulla regolamentazione della mobilità studentesca e sul riconoscimento degli studi compiuti all'estero;
- sulle domande di abbreviazione di corso formulate da studenti in possesso di altri titoli.

Il Consiglio di Classe può proporre al Consiglio di Facoltà ogni iniziativa utile al miglior andamento della didattica.

Su alcune materie il Consiglio di Classe delibera in composizione ristretta, o con voto limitato ad alcune categorie. In particolare, fermo restando la composizione allargata, solo i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori hanno diritto di voto sull'utilizzazione dei docenti, l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori, il piano di copertura degli insegnamenti vacanti, nonché le richieste di professori a contratto e le richieste in ordine ai piani di sviluppo della Facoltà e all'attivazione degli insegnamenti; su tutte le questioni attinenti alle singole persone il Consiglio delibera nella composizione limitata alla categoria corrispondente e a quelle superiori. I Professori a contratto non partecipano alla discussione ed alla votazione relativa alle richieste di finanziamento per l'attività didattica, compresi i viaggi di istruzione e le escursioni, e alle relazioni sull'attività didattica.

VI- Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge, allo Statuto e ai Regolamenti d'Ateneo.